

IL RICORSO DI MDC AL TAR DEL LAZIO **(redatto dall'avv. Gianluigi PELLEGRINO)**

CHI RICORRE

Il **Movimento Difesa del Cittadino (MDC)**, rappresentato dall'**Avv. Gianluigi Pellegrino**, è una **associazione nazionale di consumatori e utenti**, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico, ed ha anche la qualifica di **associazione di promozione sociale**, riconosciuta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tra gli obiettivi statutari, MDC ha anche quello della tutela della salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone (art. 2 Statuto).

OGGETTO DEL RICORSO

Il ricorso è finalizzato all'annullamento, previa sospensione, della **direttiva del Ministro Sacconi** (atto del 16.12.08) che impone alle Regioni e alle ASL di non permettere la sospensione della nutrizione forzata, prendendo a pretesto il caso di Eluana Englaro.

Testualmente, la Direttiva impone ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di garantire che le strutture sanitarie pubbliche e private **assicurino sempre "la nutrizione e l'alimentazione nei confronti delle persone in Stato Vegetativo Persistente (SVP)" e quindi anche contro la volontà di queste quando espressa in senso contrario.**

Il provvedimento **vincola così le strutture** che operano nell'ambito del servizio sanitario nazionale e **ammonisce** quelle che hanno provato a ipotizzare una loro disponibilità a dare seguito alla volontà del paziente, con le connesse **conseguenze sanzionatorie** in ipotesi di violazione delle disposizioni.

Con riferimento ai contenuti e alle finalità del ricorso, l'Avv. Pellegrino evidenzia quanto segue:

“Se la Cassazione, la Corte d'Appello e il Tar Lombardia hanno puntualmente ed egregiamente risolto il caso specifico di Eluana Englaro, la direttiva del Ministro Sacconi riguarda tutti i cittadini utenti del servizio sanitario ed in particolare tutti coloro i quali oggi ed in futuro dovessero trovarsi in situazioni analoghe a quelle della Englaro.

E', quindi, quanto mai necessario che il Tar Lazio, quale giudice competente, si pronunci sulla legittimità della direttiva, al fine di garantire un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando che in casi meno noti della Englaro, ma non per questo meno gravi e drammatici, vi sia una negazione di corretto funzionamento del servizio sanitario.

E' quindi opportuno sapere, una volta per tutte, se, come noi riteniamo, la libertà di cura riguarda sia i cittadini in grado di esprimere in attualità la propria volontà, sia i cittadini che dovessero trovarsi in stato di incapacità ma che abbiano, con mezzi idonei a provarlo, espresso la loro chiara scelta di lasciar fare il corso naturale a malattie che comportino lo Stato Vegetativo Permanente. Chiediamo quindi ai giudici di verificare, se, come noi riteniamo, affermare il contrario integri

proprio quella grave discriminazione nei confronti di tali cittadini, che il Ministro Sacconi afferma di voler evitare e che però con la sua direttiva, che chiaramente influenza in modo decisivo il comportamento delle strutture sanitarie finisce con il causare.

Ci sembra quindi opportuno per tutti un pronunciamento che eviti il caos comportamentale da parte di medici e strutture dell'intero servizio sanitario nazionale.

Il ricorso è stato già proposto e depositato prima della pronuncia del Tar Lombardia e però abbiamo voluto attendere la stessa in modo da consentire prima, senza turbamenti esterni, che si risolvesse il caso specifico di Eluana Englaro, ma oggi è necessario un pronunciamento che valga per tutti.”

LE MOTIVAZIONI

L'atto del Ministro è illegittimo perché:

1) I principi costituzionali di libertà di cura non consentono di prescindere dalla volontà del paziente con riferimento alle cure da somministrare allo stesso.

Nello specifico, vengono violati:

- **gli artt. 2 e 32 comma 2 Cost. Rep.** L'art. 2 della Cost. Rep. stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; mentre il 2° comma dell'art. 32 della Carta Fondamentale recita “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
- **l'art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, che stabilisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati il consenso libero ed informato della persona interessata...”, mentre la L. n. 180/78 all'art. 1 afferma che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari”;
- **l'art. 1 L. 180/78** afferma che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari”.

Da queste norme consegue chiaramente che **il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è un diritto fondato sulla libera disponibilità del bene corpo e del bene “salute” da parte del diretto interessato.**

D'altronde è noto come il fine della richiesta del cd. “*consenso informato*” è quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche. Il medico, infatti, in tanto ha un obbligo giuridico di praticare una terapia in quanto sussiste un consenso del malato, laddove questo consenso venga meno in seguito al rifiuto della terapia, insorge un dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente, anche quando tale rifiuto conduce alla morte.

La pratica del consenso libero e informato rappresenta, quindi, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi.

Questo rispetto del libero consenso va riconosciuto anche a pazienti entrati in Stato Vegetativo Permanente, nel senso che non si può sottoporli a trattamento sanitario anche contro la loro volontà, se questa è ricostruibile e venga ricostruito con gli strumenti propri dell'ordinamento.

Questa “ricostruzione” della volontà è stata certamente realizzata pienamente e legittimamente nel caso Englaro, con sentenza passata in giudicato.

2) La riforma costituzionale (nuovo art. 117 terzo comma) e la legge La Loggia n. 131/2003 che contiene disposizioni applicative di tale riforma vietano atti di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria.

Il nuovo art. 117 terzo comma della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia della tutela della salute, nell'ambito della quale si colloca senz'altro la disciplina dettata dall'atto di indirizzo, che in questa sede si impugna.

Pertanto, in tale materia le Regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina, anche sostitutiva di quella statale.

Nello specifico, la Direttiva Sacconi viola l'**art. 8 L. 131/03** che stabilisce: “Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione **non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento**”.

3) La riforma del Titolo V ha eliminato ogni riferimento all' “interesse nazionale” e, quindi, non permette al governo centrale ingerenze nelle materie di competenza delle Regioni.

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, alle Regioni è riconosciuta una potestà legislativa concorrente nelle materie elencate nel 3° comma dell'art. 117, tra le quali rientra anche la tutela della salute. **Deve, quindi, escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti di indirizzo e coordinamento.**

4) Eccesso di potere. Illogicità manifesta della motivazione.

Nell'atto di indirizzo, il Ministro Sacconi fa esplicito riferimento al parere reso **dal Comitato nazionale per la bioetica (CNB)** ed approvato nella seduta plenaria del 30 settembre 2005. Ne richiama solo alcuni stralci a determina la necessità di conformarsi ai principi espressi nei medesimi stralci, ma il Ministro omette del tutto di considerare e dare atto che il richiamato parere è corredato da una **postilla** e da una **nota integrativa**.

- Nella **postilla** si rileva come “l'affermazione che connota il documento del CNB, secondo la quale l'idratazione e la alimentazione dei pazienti in SVP è da considerare come doveroso sostentamento di base del paziente...è espressiva di un inquadramento ideologico del tema completamente estraneo alla realtà clinica e alla autonomia tanto dell'assistito (di cui viene disattesa persino una eventuale direttiva anticipata) quanto del medico...che è quella di stabilire con scienza e coscienza il momento in cui una terapia anche di mero sostegno vitale si trasforma in futile e impietoso accanimento (condannato da ogni istanza etica, deontologica e scientifica)”.

- La **nota integrativa** sottolinea, innanzitutto, come l'alimentazione e l'idratazione artificiale costituiscano a tutti gli effetti un trattamento medico in quanto "non sono cibo e acqua ad essere somministrati, ma composti chimici, soluzioni e preparati che implicano procedure tecnologiche e saperi scientifici; e le modalità di somministrazione non sono certamente equiparabili al fornire acqua e cibo alle persone che non sono in grado di procurarselo autonomamente (bambini, malati, anziani)".
- **Nella stessa nota integrativa viene posto in primo piano il diritto di autodeterminazione del malato.** E infatti si constata che "se una persona nella piena consapevolezza della sua condizione e delle conseguenze del suo eventuale rifiuto, è libera di decidere su qualunque intervento gli venga proposto, ivi compresa la nutrizione artificiale, allora, in forza del principio sopra ricordato, non è possibile sottrarre alla medesima persona la libertà di dare disposizioni anticipate di analoga estensione..".

Laura Simionato
Ufficio stampa Movimento Difesa del Cittadino (MDC)
Via Piemonte 39/a 00187 Roma
Tel. 06 4881891 - Fax. 06 4820227
Cell. 333 1164624
ufficiostampa@mdc.it